

Accordo

1. **La MAN Aktiengesellschaft**,
rappresentata dai membri del Consiglio di Gestione della MAN Aktiengesellschaft, provvisti di diritto di rappresentanza collettivo,

Signor Håkan Samuelsson (presidente del Consiglio di Gestione) e Prof. Dr. Karlheinz Hornung (membro del Consiglio di Gestione),

denominata in seguito "**MAN**",

e

2. **la Delegazione Speciale di Negoziazione**
dei dipendenti, ai sensi dell'art. 4, comma (1) della legge sulla partecipazione alla SE,
rappresentata dai Signori Thomas Otto (presidente), Jürgen Dorn (vicepresidente) e Gerhard Kreutzer (vicepresidente), autorizzati a farlo conformemente alla delibera del 28 gennaio del 2009,

denominata in seguito "**DSN**",

(la MAN e la DSN verranno chiamate in seguito anche, singolarmente, "**la parte**" o insieme "**le parti**"),

stipulano il seguente accordo sulla futura partecipazione dei dipendenti nella MAN che è stata trasformata in una Società per Azioni Europea (Societas Europea, denominata in seguito "**SE**”):

Osservazioni preliminari

- A.** Con i propri luoghi di produzione, di assistenza e di vendita e le proprie società presenti in quasi tutti i paesi europei il Gruppo MAN si è sviluppato in un forte consorzio d'impresе europee che ha successo sia sui mercati europei che su quelli mondiali.
- B.** Il Consiglio di Gestione della MAN vuole tener conto di tale sviluppo e ha intenzione di cambiare la forma della MAN, con sede a Monaco di Baviera, trasformandola in una SE ai sensi dell'art. 2, comma (4), in collegamento con l'art. 37, comma (1) del Regolamento (CE) n°2157/2001 del Consiglio dell'8 ottobre 2001 relativo allo statuto della Società Europea (denominato in seguito "**Reg.SE**”). La futura SE manterrà l'attuale sistema duale con un Consiglio di Sorveglianza ed un Consiglio di Gestione. Finché l'Assemblea Generale non deciderà diversamente la sede della SE è Monaco di Baviera.
- C.** Per questo motivo, il 28 luglio 2008 il Consiglio di Gestione della MAN ha deciso di avviare la procedura di trasformazione della MAN in una SE.

In conformità all'art. 3 della Direttiva 2001/86/CE del Consiglio dell'8 ottobre 2001 che completa lo statuto della Società Europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei dipendenti, (denominata in seguito "**Dir.SE**"), in collegamento con l'art. 4, comma (1) della legge tedesca sulla partecipazione dei dipendenti nella SE (denominata in seguito "**SEBG**"), il Consiglio di Gestione della MAN ha quindi regolarmente informato le rappresentanze dei dipendenti, i Comitati dei Portavoce e/o i dipendenti della MAN, delle affiliate e delle dipendenze interessate presenti nel campo di applicazione del Reg.SE della prevista trasformazione, con lettera del 28 luglio 2008, invitandoli ad istituire la Delegazione Speciale di Negoziazione (DSN).

- D.** Entro il 9 ottobre 2008 il Consiglio di Gestione ha ricevuto i risultati delle elezioni di tutti i membri della DSN e dei loro sostituti. Con la sua lettera del 10 ottobre 2008 il Consiglio di Gestione della MAN ha quindi immediatamente invitato i membri della DSN a riunirsi in una riunione costitutiva della DSN, il 16 ottobre 2008 a Monaco di Baviera.
- E.** Hanno avuto poi inizio i negoziati tra il Consiglio di Gestione della MAN e la DSN con l'obiettivo di stipulare un accordo sulla partecipazione dei dipendenti nella futura SE secondo l'art. 3, comma (3) e l'art. 4, comma (1) della Dir.SE in collegamento con l'art. 13, comma (1), e l'art. 21 della SEBG. Nel frattempo i negoziati tra il Consiglio di Gestione della MAN e la DSN si sono conclusi con successo.

Premesso questo e con la condizione sospensiva che l'Assemblea Generale della MAN decida la trasformazione in una SE con una maggioranza di almeno tre quarti del capitale sociale rappresentato al momento della delibera, le parti stipulano quanto segue:

I. campo di applicazione

§ 1 campo di applicazione dell'accordo, definizioni

- 1.1 Il presente accordo ("**accordo**") disciplina i diritti di informazione, di consultazione e di partecipazione dei dipendenti, come definiti al § 1.3 del presente accordo, delle sue **affiliate** e delle sue **dipendenze interessate** (denominate in seguito **insieme** anche "**Gruppo MAN**" o "**società del Gruppo MAN**") ai sensi dell'art. 2, commi (3) e (4) della SEBG, negli stati dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (tolta la Svizzera) (denominati in seguito "**Stati membri**" o "**campo di applicazione dell'accordo**"). Nel caso in cui altri stati dovessero entrare a far parte dell'Unione Europea o dovessero aderire al trattato dello Spazio Economico Europeo e dichiarare che trovano applicazione anche per loro il Reg.SE e la Dir.SE, il campo d'applicazione del presente accordo si estenderà anche ad essi.

- 1.2 Se non si conviene diversamente nel presente accordo, si applicano a quest'ultimo le disposizioni del Reg.SE, della Dir.SE, della SEBG, e in Germania le altre disposizioni di carattere nazionale; nel caso di quest'ultime, tuttavia, solamente se non si tratta delle disposizioni della legge tedesca sull'ordinamento aziendale, che si applicano solo se e nella misura in cui nel presente accordo si rimandi ad esse. Rimangono salve le relative disposizioni nazionali dei singoli Stati membri riguardanti la partecipazione dei dipendenti nelle rispettive società e dipendenze del Gruppo MAN.
- 1.3 "**Dipendenti**" secondo il presente accordo sono le persone di cui all'art. 2, comma (1) della SEBG, in Germania in particolare gli operai, gli impiegati e gli apprendisti, inclusi i quadri dirigenti indicati nell'art. 5, comma (3), frase 2 della legge tedesca sull'ordinamento aziendale
- 1.4 Vengono definiti "sottogruppi", o "**SG**", ai sensi del presente accordo, i settori centrali di attività esistenti del Gruppo MAN, secondo quanto stabilito di volta in volta dal Consiglio di Gestione della MAN o meglio della futura SE, e la MAN stessa insieme a tutte le società da lei controllate che non fanno parte di alcuno dei (rimanenti) settori centrali di attività. Le rispettive società a capo di un settore centrale di attività e la MAN stessa vengono definite "**Holding del SG**".

Secondo la struttura del Gruppo, attualmente valida ai sensi del presente accordo, esistono i seguenti SG:

- a) la MAN (*in futuro MAN SE*) insieme a tutte le società controllate, compresa MAN Financial Services GmbH, che non sono integrate in uno dei SG elencati qui di seguito. Si tratta soprattutto di MAN Finance International GmbH, MAN HR Services GmbH, MAN IT Services GmbH, MAN Grundstücksgesellschaft mbH e MAN GHH Immobilien GmbH insieme alle società da loro controllate.
 - b) MAN Nutzfahrzeuge AG insieme alle sue affiliate interessate,
 - c) MAN Diesel SE e RENK AG insieme alle loro rispettive affiliate interessate,
 - d) MAN Turbo AG insieme alle sue affiliate interessate,
 - e) MAN Ferrostaal AG insieme alle sue affiliate interessate
- 1.5 Se non viene definito diversamente nel presente accordo, per i concetti utilizzati in quest'ultimo valgono le definizioni fissate nell'art. 2 della Dir.SE e nell'art. 2 della SEBG.

II. Comitato Aziendale della SE

§ 2 Il Comitato Aziendale della SE e le sue dimensioni

2.1 Nella SE viene costituito un Comitato Aziendale (denominato in seguito "**CA della SE**") che dal momento della sua costituzione sostituirà il Comitato Aziendale Europeo della MAN che cesserà a sua volta di esistere. Se il Comitato Aziendale Europeo non dovesse cessare automaticamente di esistere, il primo CA della SE avvia la sua attività una volta sciolto il CAE della MAN esistente e una volta annullato l'accordo facente riferimento ad esso.

2.2 Se non si stabilisce diversamente in seguito, il numero massimo dei membri del CA della SE si articola nel modo seguente. Se i dipendenti di tutte le società del Gruppo MAN presenti nel campo di applicazione di questo accordo sono complessivamente

a) da	25.000 a	40.000	->24
b) da	40.000 a	55.000	->26 e
c) più di	55.000		->31.

§. 3 Distribuzione dei seggi del CA della SE tra gli Stati membri e i sotto-gruppi

3.1 In un primo momento a ogni Stato membro viene assegnato un (1) seggio nel CA della SE per ogni 2.500 dipendenti.

In un secondo momento si crea una (1) circoscrizione composta da quegli Stati membri a cui non è stato assegnato un seggio né in un primo, né in terzo momento. Questa circoscrizione riceve un seggio.

In un terzo momento vengono distribuiti tra gli Stati membri i rimanenti seggi nell'ordine numerico del numero (rimanente) dei dipendenti negli Stati membri, includendo il numero dei dipendenti di quegli Stati membri che non sono stati presi in considerazione in un primo momento.

3.2 Oltre a ciò, agli Stati membri del SG MAN Ferrostaal AG vengono assegnati due (2) ulteriori seggi che se tale SG dovesse uscire dal Gruppo MAN decadrebbero. Gli Stati membri del SG MAN Ferrostaal AG costituiscono un'ulteriore, propria, circoscrizione ("**Circoscrizione SG Ferrostaal**"). Per la Circoscrizione SG Ferrostaal i due (2) membri del CA della SE vengono eletti da rappresentanti nazionali, che devono essere eletti a loro volta nei rispettivi Stati membri della Circoscrizione SG Ferrostaal secondo le rispettive normative nazionali. La più alta rappresentanza dei lavoratori presso la sede di MAN Ferrostaal AG è responsabile dell'avvio e dello svolgimento della procedura elettorale per l'elezione dei rappresentanti nazionali negli Stati membri interessati.

- 3.3 Il rappresentante nazionale proveniente dallo Stato membro con il maggior numero di dipendenti è responsabile di dirigere tra i rappresentanti nazionali la procedura elettorale per l'elezione del membro del CA della SE per la circoscrizione. Egli è contemporaneamente presidente della commissione elettorale. In caso di impedimento lo sostituisce il rappresentante nazionale dello Stato membro che si trova al secondo posto per quanto riguarda il numero dei dipendenti.
- 3.4 Se fino al momento della costituzione del CA della SE in uno Stato membro non dovesse essere realizzata l'elezione, la nomina o l'avvio della relativa procedura secondo le disposizioni nazionali vigenti per l'invio di un rappresentante nel CA della SE, il relativo Stato membro nonché i suoi seggi e i suoi voti nel CA della SE spettano fino alla fine del mandato del CA della SE alla circoscrizione. In tal caso si applica l'articolo 3.3.

§. 4 Costatazione delle dimensioni del CA della SE, della distribuzione dei seggi di quest'ultimo tra gli Stati membri, le circoscrizioni e/o i sottogruppi

- 4.1 Il 31 dicembre di ogni anno d'esercizio e in tempo utile prima che venga avviata la procedura per la rielezione del CA della SE o, se necessario, prima di eventuali adattamenti o di elezioni suppletive in seno al suddetto organo oppure dietro una richiesta di quest'ultimo in tal senso, il Consiglio di Gestione deve comunicare al CA della SE i seguenti dati, rilevanti per la futura composizione di quest'ultimo:
- a) il numero complessivo dei dipendenti delle società del Gruppo MAN presenti nel campo di applicazione del presente accordo, necessario per determinare le dimensioni del CA della SE
 - b) il numero dei dipendenti presenti nei rispettivi Stati membri e nei singoli sottogruppi,
 - c) il numero dei membri del CA della SE e
 - d) la distribuzione del numero dei seggi del CA della SE tra i singoli Stati membri, la [le] circoscrizione [-i] e i sottogruppi.
- 4.2 I dati sopra elencati devono essere accertati e fissati il 31 dicembre di ogni anno d'esercizio e, negli altri casi, alla fine dell'ultimo trimestre che si sia concluso da più di due (2) settimane. Non vengono prese in considerazione eventuali modifiche avvenute dopo questo termine.

§ 5 Elezione dei membri del CA della SE, mandato del CA della SE, presupposti personali per diventare membri del CA della SE

5.1 Tenendo conto della situazione attuale e dei §§ 3.1 e 3.2 del presente accordo, per il primo CA della SE formato dopo la costituzione della SE, si applica la seguente distribuzione dei seggi:

Germania:	13
Austria:	2
Polonia:	2
Danimarca:	2
Gran Bretagna:	1
Francia:	1
Spagna:	1
Slovacchia:	1
Italia:	1
Cechia	1
altri Stati membri	1
	26
	+2 per la Circoscrizione SG Ferrostaal

Circoscrizione

Paesi Bassi,
Belgio,
Portogallo,
Grecia,
Norvegia,
Svezia,
Lettonia,
Slovenia e
Ungheria.

5.2 L'elezione dei membri del CA della SE viene effettuata nei rispettivi Paesi membri, per i seggi a loro spettanti, secondo le regolamentazioni nazionali vigenti per l'elezione o l'invio di rappresentanti nella Delegazione Speciale di Negoziazione e in base ai dati comunicati dal Consiglio di Gestione della SE conformemente al § 4.1 del presente accordo.

Per la Circoscrizione, cioè dire per gli Stati membri che non inviano rispettivamente un proprio candidato, l'elezione del membro del CA della SE viene realizzata da rappresentanti nazionali, che devono essere eletti a loro volta nei rispettivi Stati membri secondo la procedura prevista per l'invio di rappresentanti nella Delegazione Speciale di Negoziazione. Il CA della SE è responsabile dell'avvio e della realizzazione della procedura elettorale per l'elezione dei rappresentanti nazionali negli Stati membri interessati.

Il rappresentante nazionale proveniente dallo Stato membro con il maggior numero di dipendenti è responsabile di dirigere tra i rappresentanti nazionali la

procedura elettorale per l'elezione del membro del CA della SE. Egli è contemporaneamente presidente della commissione elettorale. In caso di impedimento lo sostituisce il rappresentante nazionale dello Stato membro che si trova al secondo posto per quanto riguarda il numero dei dipendenti.

Ogni rappresentante nazionale dispone di un numero di voti corrispondente al numero di dipendenti presenti nel suo Stato membro. Viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti. Se in un primo turno nessun candidato dovesse ottenere una maggioranza di voti, in un secondo turno viene eletto nel CA della SE tra i cinque (5) candidati che nel primo turno hanno ottenuto più voti, quel candidato che riscuote il maggior numero di voti.

Le Parti del presente accordo convengono che il CA e il Consiglio di Gestione della SE possono decidere in qualsiasi momento di sostituire le presenti regole relative all'elezione dei membri del CA della SE nei singoli Stati membri con un regolamento elettorale.

- 5.3 Deve essere data la possibilità ad ogni commissione interna nei singoli Stati membri e negli Stati membri della Circostrizione e ai dipendenti che non sono rappresentati da una commissione interna, di presentare delle proposte alla rispettiva commissione elettorale responsabile.

Se in uno Stato membro si devono eleggere diversi membri del CA della SE, si procede nel modo seguente:

- a) Per ogni SG deve essere eletto, nello stato in cui ha sede la Holding del SG, un membro del CA della SE che sia impiegato nella sede della Holding del SG o in una delle società del rispettivo SG.
- b) Quando decidono, le rispettive commissioni elettorali devono tenere conto del fatto che i sottogruppi devono essere presi in considerazione conformemente alla proporzione del numero dei loro dipendenti nei rispettivi Stati membri. Si deve fare in modo inoltre che vengano eletti nel CA della SE dipendenti provenienti dai maggiori siti produttivi e, in numero adeguato, dall'organizzazione delle vendite e dei servizi.

- 5.4 Le rappresentanze dei dipendenti, i dipendenti o le commissioni elettorali competenti devono eleggere un sostituto per ogni membro del CA della SE.

- 5.5 Le elezioni dei membri del CA della SE devono avvenire entro dieci (10) settimane dall'arrivo della notifica del Consiglio di Gestione della SE, conformemente ai §§ 4.1 del presente accordo.

- 5.6 I membri del CA della SE vengono eletti e inviati a far parte di tale organo per un periodo di quattro (4) anni, al massimo però fino alla seduta costitutiva del nuovo CA della SE.

Qualora singoli membri del CA della SE si dovessero dimettere da quest'organo prima della fine del loro mandato, per il resto di tale periodo

subentrano al loro posto nel CA della SE i loro sostituti, precedentemente eletti. Nel caso in cui dovessero dimettersi anche i sostituti o non dovesse esserci un membro del genere, per il resto del mandato si devono eleggere e inviare a far parte del CA della SE nuovi membri, conformemente a §§ 5.2 e 5.3 del presente accordo.

Eccezionalmente questo non è valido se un membro lascia il CA della SE perché la società a cui appartiene esce dal Gruppo MAN, se almeno un altro membro del CA della SE viene da quel determinato Stato membro.

5.7 Nel caso in cui il numero complessivo dei dipendenti del Gruppo MAN dovesse aumentare o diminuire durante il regolare mandato di quattro (4) anni, in modo da andare al di sotto o da superare la soglia definita al § 2.2 del presente accordo, si procede come segue:

a) Nel caso in cui si scenda al di sotto della soglia, i membri eletti facenti parte del CA della SE a quel momento rimangono in carica fino alla fine del mandato, a meno che non cessino di far parte di tale organo ai sensi del § 5.6 frase 4 del presente accordo

b) Nel caso in cui venga superata la soglia per via di un aumento "fisiologico" del numero dei dipendenti, fino alla fine del mandato non vengono modificate le dimensioni del CA della SE.

5.8 Indipendentemente da se viene superata o meno una soglia ai sensi del § 2.2 del presente accordo, in caso di rilevamento di una società affiliata considerevole e (dopo tale acquisizione) interessata e di imprese ad essa collegate, o in caso di costruzione di una nuova sede con nell'insieme più di tremila (3.000) dipendenti nel campo di applicazione dell'accordo si dovrà aggiungere al CA della SE un (1) seggio fino alla fine del mandato in corso e in caso si aggiungano altri diecimila (10.000) dipendenti un (1) altro seggio (al massimo due (2) ulteriori seggi).

La più alta o le più alte rappresentanze della società affiliata rilevata dal Gruppo MAN insieme alle imprese ad essa collegate, o del nuovo sito può o possono eleggere e inviare, fino alla fine del mandato in corso, l'ulteriore o gli ulteriori membri nel CA della SE.

Il numero dei dipendenti rilevante ai fini del § 5.8 deve essere accertato e fissato alla fine del trimestre conclusosi più di due (2) settimane prima del definitivo rilevamento della società affiliata interessata e delle imprese ad essa collegate o prima della costruzione della nuova sede. Non vengono prese in considerazione modifiche intervenute dopo questa data.

5.9 I membri del CA della SE devono essere dipendenti di una delle società del Gruppo MAN. Nel caso in cui il rapporto di lavoro tra il membro del CA della SE e la società del Gruppo MAN finisca o qualora la società in cui lavora il membro del CA della SE esca dal Gruppo MAN, finisce automaticamente la carica del suddetto membro del CA della SE, e cioè alla fine del giorno dell'entrata in vigore dell'uscita della società. Nei casi di cui al § 5.9 frase 2 del

presente accordo in linea di principio subentra nel CA della SE il sostituto precedentemente eletto.

§ 6 Riunione costitutiva del CA della SE

- 6.1 Entro quattro (4) settimane dalla scadenza del termine indicato al §. 5.5 del presente accordo il Consiglio di Gestione della SE invita i membri del CA della SE eletti a partecipare alla riunione costitutiva di tale organo. I membri del CA della SE eletti a posteriori, parteciperanno solo alle riunioni del CA della SE che si terranno successivamente alla loro elezione.
- 6.2 I membri del CA della SE eleggono tra di loro un presidente, due (2) vicepresidenti e un segretario. Il presidente oppure, in caso egli sia impedito, il 1° o 2° vicepresidente rappresenta il CA della SE a livello giudiziale ed extragiudiziale nell'ambito delle decisioni prese dal CA della SE. Il presidente oppure, in caso egli sia impedito, il 1° o 2° vicepresidente, o se sono impediti tutti e tre, i membri del CA della SE collettivamente hanno il diritto di accettare dichiarazioni rilasciate nei confronti del suddetto organo.

§ 7 Il Comitato Esecutivo del CA della SE

- 7.1 Il CA della SE forma, con membri eletti tra le proprie fila, un Comitato Esecutivo del CA della SE ("**Comitato Esecutivo**") di cui fanno parte, oltre al presidente del CA della SE e dei suoi vicepresidenti, altri sei (6) membri.
- 7.2 Nel Comitato Esecutivo deve essere rappresentato almeno un (1) rappresentante di ogni sottogruppo. Al momento dell'elezione dei membri del Comitato Esecutivo si deve inoltre fare in modo che i seggi vengano distribuiti in maniera adeguata tra gli Stati membri e conformemente alla struttura del Gruppo MAN.
- 7.3 Il Comitato Esecutivo porta avanti gli affari correnti del CA della SE nel quadro delle delibere prese da quest'ultimo e può effettuare a tal fine fino a sei (6) riunioni ordinarie. Rimane intatta inoltre la possibilità per il Comitato Esecutivo di indire delle riunioni straordinarie. "Portare avanti gli affari correnti" significa ad esempio ricevere dichiarazioni della SE, prendere visione della documentazione aziendale della SE, preparare le delibere previste dal CA della SE, preparare gli accordi aziendali, preparare gli ordini del giorno delle riunioni del CA della SE.
- 7.4 Le delibere del Comitato Esecutivo vengono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi dai suoi membri.
- 7.5 Possono partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo, su invito del presidente di tale organo, oltre al presidente del Consiglio di Gestione della SE o di altri/ulteriori rappresentanti della SE anche i rappresentanti dei sindacati presenti nel Consiglio di Sorveglianza della SE, con funzioni consultive.

§ 8 Deliberazioni del CA della SE

- 8.1 Il CA della SE ha il numero legale quando è presente almeno la metà dei suoi membri eletti e quando essi rappresentano la metà di tutti i dipendenti del Gruppo MAN nel campo di applicazione del presente accordo.
- 8.2 I membri del CA della SE, eletti e inviati a far parte di quest'organo da uno Stato membro o da una circoscrizione, rappresentano tutti i dipendenti del proprio stato o della propria circoscrizione conformemente al numero dei dipendenti aggiornato e reso noto dal Consiglio di Gestione ai sensi del § 4.1 del presente accordo e dispongono del numero corrispondente di voti. Se uno Stato membro viene rappresentato nel CA della SE da più membri, ognuno di questi rappresenta il numero dei dipendenti di questo Stato membro diviso per il numero dei membri del CA della SE che tale Stato membro rappresenta e dispone del numero di voti corrispondente.

I voti spettanti ad un membro del CA della SE possono essere espressi solamente in blocco e non possono essere ripartiti.

Nel caso in cui al CA della SE vengano aggiunti altri seggi ai sensi del § 5.8 di questo accordo, i rispettivi rappresentanti della società/delle società affiliate (quindi interessate) ultimamente integrate nel Gruppo MAN, e delle imprese a loro collegate, o della nuova sede hanno il numero di seggi che corrisponde al numero dei dipendenti che rappresentano alla fine del trimestre che precede di almeno due (2) settimane il rilevamento effettivo dell'affiliata interessata e delle imprese ad essa collegata o la costruzione del nuovo sito.

- 8.3 Salvo nel caso di cui al § 8.4 e 16.2 d) di questo accordo, le delibere del CA della SE necessitano della maggioranza semplice (più del 50%) dei voti espressi.
- 8.4 Per recedere dal presente accordo, il CA della SE deve deliberare in tal senso con la maggioranza semplice dei voti espressi, che rappresenti nell'insieme almeno il 75% dei dipendenti di tutti gli Stati membri.

§ 9 Riunioni del CA della SE

- 9.1 Il CA della SE si riunisce due (2) volte l'anno per riunioni ordinarie: una volta in corrispondenza con la regolare riunione del Consiglio di Sorveglianza della SE che delibera sull'approvazione del bilancio annuo della SE, ed una seconda volta in autunno. Il presidente del CA della SE può convocare un'ulteriore riunione di comune accordo con il Consiglio di Gestione della SE.
- 9.2 In caso di circostanze straordinarie che abbiano un notevole impatto sui dipendenti della SE e/o sulle società del Gruppo MAN e se le questioni su cui deliberare riguardano almeno due (2) Stati membri delle società del Gruppo MAN, il Consiglio di Gestione della SE o il 10% dei membri del CA della SE

rappresentanti almeno due (2) Stati membri possono convocare ulteriori riunioni straordinarie del CA della SE.

- 9.3 Le riunioni del CA della SE si tengono normalmente nella sede della SE. Il presidente del CA della SE può decidere di indirle altrove, previo accordo con il Consiglio di Gestione della SE.
- 9.4 Il presidente del CA della SE invita per iscritto i membri del CA della SE alle riunioni consultazione con l'obiettivo di informarli e consultarli. Nel caso in cui il presidente del CA della SE non possa farlo di persona, gli inviti alle riunioni del CA della SE vengono inviati dal segretario.
- 9.5 La lingua delle riunioni del CA della SE e del Comitato Esecutivo è il tedesco, se desiderato, con l'aiuto di interpreti. Se richiesto, e di solito a posteriori, i documenti delle riunioni vengono tradotti nelle lingue dei paesi dei membri del CA della SE. I singoli membri interessati del CA della SE sono responsabili delle traduzioni scritte.
- 9.6 Oltre al presidente del Consiglio di Gestione della SE o ad altri rappresentanti della SE possono partecipare alle riunioni del CA della SE in veste di consulenti, su invito del presidente del CA della SE, anche i rappresentanti sindacali presenti nel Consiglio di Sorveglianza della SE. Inoltre, possono prendere parte alle riunioni del CA della SE, nella misura in cui ciò sia opportuno per trattare i punti all'ordine del giorno, fino a tre (3) ospiti, di cui di solito due (2) dipendenti provenienti da imprese svizzere o turche del Gruppo MAN. Previo assenso del Consiglio di Gestione della SE in singoli casi si possono invitare anche ulteriori ospiti. Quando il CA della SE delibera gli ospiti non hanno diritto di voto
- 9.7 Per regolare ulteriori problemi procedurali riguardanti le riunioni del CA della SE, che non vengono chiariti in dettaglio nel presente accordo, il CA della SE si darà un regolamento interno.

§ 10 Competenze e poteri del CA della SE

Il CA della SE è competente per le questioni che riguardano la SE stessa, una delle sue affiliate o delle sue dipendenze presenti in un altro Stato membro o che vanno al di là dei poteri degli organi competenti a livello nazionale. Il CA della SE è competente per questioni riguardanti la SE stessa, una delle sue affiliate o delle sue dipendenze presenti in uno degli altri Stati membri, e che abbiano un impatto transnazionale sostanziale su almeno due (2) società del Gruppo MAN situate in due diversi Stati membri,

§ 11 Oggetto e procedura di informazione e consultazione ordinaria e straordinaria

- 11.1 Il Consiglio di Gestione deve informare e consultare il CA della SE almeno una (1) volta l'anno in una riunione comune. Oggetto di tale informazione e consultazione del CA della SE sono le relazioni sull'andamento economico e sulle prospettive della SE e riguardanti in particolare, se ciò tocca il campo d'applicazione dell'accordo e se sono d'importanza essenziale per il Gruppo MAN,
- a) la struttura della SE nonché la situazione economica e finanziaria,
 - b) il probabile andamento degli affari, della produzione e delle vendite, e la programmazione per il prossimo esercizio,
 - c) la situazione occupazionale ed il suo probabile sviluppo,
 - d) gli investimenti,
 - e) le modifiche fondamentali dell'organizzazione,
 - f) l'introduzione di nuovi metodi di lavoro e di produzione,
 - g) la delocalizzazione di imprese, dipendenze o parti importanti di esse, e i trasferimenti della produzione,
 - h) le fusioni o scissioni di imprese o dipendenze,
 - i) la limitazione o chiusura di imprese, dipendenze o parti di esse
 - j) i licenziamenti di massa.
 - k) informazioni relative a circostanze verificatesi al di fuori del campo di applicazione del presente accordo che hanno un impatto sui dipendenti delle società del Gruppo MAN presenti nel campo di applicazione del presente accordo.
 - l) la costruzione, il rilevamento e la cessione di imprese, dipendenze e/o di parti di esse che hanno un impatto sostanziale su almeno due (2) Stati membri e
 - m) principi essenziali della programmazione del budget e della strategia per l'anno seguente.

Il Consiglio di Gestione della SE deve svolgere normalmente il suo compito di informazione, ai sensi del § 11.1 da a) a l) del presente accordo, nel corso della 1a riunione ordinaria del CA della SE, che dovrebbe essere indetta in coincidenza con l'approvazione del bilancio di fine d'anno da parte del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza della SE. Le informazioni di cui al § 11.1 m) del presente accordo invece normalmente dovranno essere fornite dal Consiglio di Gestione nel quadro della 2^a riunione ordinaria del CA della SE.

11.2 Il Consiglio di Gestione della SE anche in questo caso informerà per iscritto e consulterà tempestivamente il CA della SE del verificarsi di circostanze eccezionali che abbiano degli effetti notevoli sugli interessi dei dipendenti del Gruppo MAN compresi nel campo di applicazione del presente accordo. Il Consiglio di Gestione fornirà tempestivamente la relativa documentazione al CA della SE.

Circostanze eccezionali sono in particolare

- a) la chiusura, la delocalizzazione o il trasferimento di imprese, di dipendenze o di parti essenziali di esse (art. 29 comma (1) frase 2 n° 1 e n° 2 SEBG),
- b) i licenziamenti di massa e
- c) contrazioni degli ordini e/o del fatturato che si manifestano per la prima volta o che si manifestano nel contesto di contrazioni degli ordini e/o del fatturato registrate la prima volta nel trimestre precedente, di più del 20% rispetto all'anno precedente.

11.3 Il CA della SE ha il diritto, se lo richiede, di incontrare il Consiglio di Gestione della SE, o i rappresentanti di un altro livello di direzione competente in materia e provvisto di propri poteri decisionali in seno alla SE, per essere consultato in merito alle circostanze eccezionali.

11.4 Su delibera del CA della SE i diritti di cui al § 11.2 frase 3 del presente accordo valgono anche per il Comitato Esecutivo. Nel caso in cui si organizzi una riunione con il Comitato Esecutivo, hanno il diritto di parteciparvi anche i membri del CA della SE che rappresentano i dipendenti colpiti direttamente da queste misure e , nel caso di cui al § 11.2 frase 3b del presente accordo, anche il presidente della rappresentanza locale dei lavoratori della dipendenza interessata.

11.5 Se il Consiglio di Gestione della SE decide di non conformarsi al parere espresso dal CA della SE o dal Comitato Esecutivo, il CA della SE ha il diritto di incontrare ancora una volta il Consiglio di Gestione della SE per arrivare ad un accordo.

11.6 L'informazione e la consultazione ai sensi dei §§ da 11.1 a 11.5 del presente accordo devono avvenire in tempo utile, in modo da consentire al Consiglio di Gestione, al momento della decisione, di prendere in considerazione anche la posizione del CA della SE.

11.7 I risultati delle consultazioni tra il Consiglio di Gestione e il CA della SE devono essere verbalizzati e firmati da ambedue le parti.

11.8 Qualora in Germania vengano colpiti in modo sostanziale gli interessi dei quadri dirigenti, il CA della SE e il presidente della più alta rappresentanza dei quadri dirigenti tedeschi devono esserne informati. Inoltre i primi presidenti dei

Comitati tedeschi dei Portavoce hanno diritto in generale di partecipare una (1) volta l'anno ad una riunione del CA della SE e/o del Comitato Esecutivo e inoltre a prendere parte a riunioni del CA della SE e mettere delle mozioni all'ordine del giorno di queste, se e nella misura in cui siano colpiti in modo sostanziale gli interessi dei quadri dirigenti.

§ 12 Oggetto e procedura di informazione e consultazione delle società del Gruppo MAN non direttamente rappresentate

- 12.1 Le rappresentanze dei dipendenti e, qualora non ce ne siano, i dipendenti delle società e delle dipendenze del Gruppo MAN, che non sono direttamente rappresentate nel CA della SE, e inoltre solo se nel singolo caso sono interessate le rappresentanze dei dipendenti o, se non ce ne sono, i dipendenti delle società e delle rappresentanze del Gruppo MAN, vengono informati per iscritto dal CA della SE del contenuto delle singole riunioni relativamente ai punti da a) a c) del § 11.1 del presente accordo mediante l'invio della documentazione delle riunioni nelle traduzioni disponibili e dei verbali delle riunioni e vengono poi consultati in proposito.
- 12.2 Le rappresentanze dei dipendenti di queste società del Gruppo MAN possono rivolgersi con le loro proposte al presidente del CA della SE oppure presentare delle domande scritte al CA della SE per ricevere delle risposte dal Consiglio di Gestione della SE in occasione delle riunioni di cui al § 11.1 del presente accordo.

§ 13 Obblighi di segretezza dei membri del CA della SE

- 13.1 L'obbligo del Consiglio di Gestione della SE di trasmettere informazioni sussiste solamente se, applicando criteri oggettivi, facendo ciò non si mettono in pericolo segreti aziendali e industriali.
- 13.2 I membri del CA della SE e i loro sostituti hanno l'obbligo, indipendentemente da dove si trovano, di non divulgare e non sfruttare tutti i segreti industriali ed aziendali, da individuare secondo criteri oggettivi, in particolare fatti rilevanti secondo la legge tedesca sulle operazioni in titoli (denominata in seguito "WphG") in quanto di conoscenza degli insider, dei quali sono venuti a conoscenza in virtù della loro appartenenza al CA della SE, ed in particolare, se il Consiglio di Gestione della SE ha espressamente dichiarato che questi fatti sono soggetti all'obbligo di segretezza e che non devono essere rivelati e sfruttati ("**obbligo di segretezza**").
- 13.3 L'obbligo di segretezza dei membri del CA della SE non esiste nei confronti degli altri membri di quest'organo o dei rappresentanti dei dipendenti della SE, delle sue affiliate e dipendenze, se questi devono essere informati, in base al presente accordo, del contenuto dell'informazione e dei risultati della consultazione di cui ai §§ 11 e 12 del presente accordo, come non esiste neanche nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di Sorveglianza della SE, o degli interpreti, dei periti e dei sindacati rappresentati

nella SE e/o degli ospiti a cui viene chiesto di appoggiare il CA della SE e/o che partecipano alle riunioni di quest'organo.

Il CA della SE deve fare in modo che le persone di cui al § 13.3 frase 1 del presente accordo si assoggettino ad una regolamentazione corrispondente all'obbligo segretezza prima che il CA della SE riveli loro delle informazioni.

- 13.4 L'obbligo di segretezza rimane illimitatamente valido anche dopo la fine del mandato di membro del CA della SE o di membro sostituto e dopo la conclusione e/o la modifica del presente accordo. Il Consiglio di Gestione della SE può esonerare completamente o parzialmente tutti o singoli membri del CA della SE dall'obbligo di segretezza fino ad una determinata scadenza o fino ad un momento da lui determinati.

§ 14 Mezzi finanziari e materiali del CA della SE, tutela dei rappresentanti dei dipendenti

- 14.1 La SE metterà a disposizione del CA della SE, dei suoi membri, del Comitato Esecutivo e dei membri di quest'ultimo i mezzi finanziari e materiali di cui hanno bisogno per espletare il loro compito e per partecipare a corsi di aggiornamento. Qualora fosse necessario per il lavoro del CA della SE, si tratta anche e soprattutto del rimborso di spese adeguate per

- a) il viaggio e un adeguato soggiorno dei membri del CA della SE e degli ospiti interni, cioè dire di ospiti che lavorano presso società del Gruppo MAN, e delle persone di cui al § 9.6 frase 1 del presente accordo, per partecipare alle riunioni del CA della SE e del Comitato Esecutivo,
- b) la trasferta e l'adeguato soggiorno dei membri del CA della SE presso la SE, le affiliate e/o le dipendenze del Gruppo MAN presenti nel campo di applicazione del presente accordo, di cui i membri del CA della SE sono autorizzati a chiedere l'accesso in qualsiasi momento,
- c) la partecipazione a corsi di lingua,
- d) il conferimento di incarichi ad esperti, nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere bene i loro compiti; vengono considerati esperti anche i rappresentanti dei sindacati (art. 32 della SEBG),
- e) la partecipazione a corsi di addestramento e formazione, nella misura in cui vi si acquisiscano delle conoscenze necessarie per il lavoro in seno al CA della SE; il CA della SE deve comunicare in tempo utile al Consiglio di Gestione della SE che ha intenzione di parteciparvi e quando; quando se ne fissano le date si devono tenere in considerazione le necessità dell'azienda (art. 31 della SEBG)
- f) i locali necessari per le riunioni del CA della SE e/o del Comitato Esecutivo,

- g) i mezzi materiali per le traduzioni e gli interpreti,
- h) mezzi di comunicazione sufficienti per i membri del CA della SE,
- i) un (1) responsabile permanente del CA della SE e
- j) un segretario/a per il presidente del CA della SE.

14.2 L'esercizio della funzione dei membri del CA della SE non deve comportare per loro costi o altri svantaggi. In particolare si dovrà retribuire ai membri del Consiglio di Sorveglianza della SE il tempo di lavoro perso per partecipare alle riunioni del CA della SE.

14.3 Tutti i membri del CA della SE, i loro rispettivi sostituti e i dipendenti che in qualche modo partecipano ad una procedura di informazione e consultazione conformemente al § 11 del presente accordo e che lavorano per la SE, le sue affiliate o dipendenze, quando svolgono il loro compito godono della stessa tutela e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei dipendenti dalle disposizioni legali e dalle usanze dello Stato membro nel quale sono occupati. Questo vale particolarmente per la tutela del posto di lavoro, la partecipazione alle riunioni del CA della SE e il pagamento della retribuzione (§ 42 della SEBG). Durante il loro mandato nel CA della SE non devono essere né avvantaggiati né svantaggiati. Qualora si preveda il licenziamento di membri del CA della SE lo si dovrà comunicare in anticipo, con una scadenza adeguata, al Comitato Esecutivo. Si potrà derogare da ciò nei casi in cui l'efficacia del provvedimento sia legata all'esigenza di abbreviare i termini.

III.

Consiglio di sorveglianza della SE

§ 15 Numero di rappresentanti dei dipendenti nel Consiglio di Sorveglianza della SE

15.1 il Consiglio di Sorveglianza della SE ("**CdS della SE**") è composto da sedici (16) membri in tutto ed ha una composizione paritetica.

15.2 Degli otto (8) seggi dei rappresentanti dei dipendenti nella SE, sei (6) spettano a rappresentanti aziendali interni e due (2) ai sindacati rappresentati nelle società del Gruppo MAN.

§ 16 Invio dei rappresentanti aziendali dei dipendenti e di quelli sindacali nel Consiglio di Sorveglianza della SE

16.1 I sei (6) seggi spettanti ai rappresentanti aziendali dei dipendenti nel CdS della SE devono essere distribuiti tra gli Stati membri dal CA della SE che dovrà tener conto del numero dei dipendenti nei singoli Stati membri rispetto al numero complessivo dei dipendenti che lavorano nel Gruppo MAN.

16.2 I rappresentanti aziendali da inviare nel CdS della SE vengono proposti per l'elezione, nominati e inviati far parte del Consiglio di Sorveglianza della SE con delibera segreta del CA della SE, conformemente alle disposizioni elencate qui di seguito:

a) Diritto di proposta

Le singole rappresentanze aziendali dei dipendenti nelle singole società del Gruppo MAN dei singoli Stati membri – incluse in Germania le rappresentanze degli interessi dei quadri dirigenti – possono proporre alle più elevate rappresentanze aziendali dei dipendenti dei singoli Stati membri dei candidati da inviare nel CdS della SE. Possono essere proposti solo dei candidati che lavorano presso una società del Gruppo MAN.

b) Diritto di nomina

Fatte salve le disposizioni del § 16.2 b) frase 2 e 3 del presente accordo, le più alte rappresentanze aziendali dei dipendenti nominano successivamente i candidati spettanti ai singoli sottogruppi per i rappresentanti aziendali da inviare nel CdS della SE spettanti ai singoli Stati membri.

In Germania, i membri della più elevata rappresentanza aziendale tedesca (si tratta attualmente del Comitato Aziendale del Gruppo) nominano, insieme al presidente del Comitato dei Portavoce, costituito secondo la legge tedesca, in una votazione comune, con maggioranza semplice dei voti espressi, i candidati per i rappresentanti aziendali spettanti alla Germania da inviare al CdS della SE. Tale nomina comune dovrà essere comunicata al CA della SE subito dopo la votazione. I membri della più elevata rappresentanza aziendale tedesca dei lavoratori (attualmente il CA del Gruppo) hanno rispettivamente il numero di voti che corrisponde al numero di dipendenti da loro rappresentati in Germania diviso per il numero dei membri della più elevata rappresentanza aziendale tedesca dei lavoratori (attualmente il CA del Gruppo) e i membri del più elevato comitato tedesco dei portavoce hanno a loro volta il numero di voti che corrisponde al numero dei quadri dirigenti da loro rappresentati in Germania diviso per il numero dei membri del più elevato Comitato dei Portavoce.

Le rispettive nomine delle più elevate rappresentanze aziendali dei lavoratori nei singoli Stati membri - in Germania la nomina comune delle più elevate rappresentanze aziendali dei lavoratori tedesche (attualmente il CA del Gruppo) insieme al più elevato Comitato tedesco dei Portavoce - devono essere immediatamente comunicate al CA della SE dopo la relativa delibera o la relativa elezione

c) I membri del CA della SE devono decidere poi, con la maggioranza semplice dei voti espressi che rappresenti almeno la metà dei

dipendenti di tutti gli Stati membri, quali dei candidati nominati per i singoli Stati membri inviare per l'elezione dei rappresentanti aziendali nel CA della SE tenendo conto dei sottogruppi.

- 16.3 I rappresentanti sindacali dei dipendenti nel CdS della SE, che devono essere designati dai sindacati, vengono nominati su proposta del sindacato incaricato a tal fine dalla Federazione Europea dei Metalmeccanici, di comune assenso con i sindacati rappresentati nel Gruppo MAN, e vengono inviati a far parte del CdS della SE dal CA della SE. A tal fine, il sindacato incaricato formula una proposta, tenendo conto del rapporto esistente tra il numero dei dipendenti presenti nei singoli Stati membri e il numero complessivo di dipendenti del Gruppo MAN e del rapporto esistente tra il numero dei dipendenti presenti nei rispettivi sottogruppi e il numero complessivo dei dipendenti nel Gruppo MAN.
- 16.4 Per ogni rappresentante aziendale dei lavoratori da inviare nel CdS della SE, conformemente alle disposizioni del § 16.1 e del §16.2 del presente accordo, deve essere proposto e nominato un sostituto quale rappresentante dei lavoratori nel CdS della SE che il CA della SE dovrà designare in questa veste. Può essere designato anche un sostituto del rappresentante sindacale dei dipendenti da inviare nel CdS della SE.
- Se singoli rappresentanti dei dipendenti dovessero dimettersi dal CdS della SE prima della fine del mandato, i loro sostituti eletti subentreranno al posto loro nel suddetto organo per la rimanente durata del mandato. Se dovessero dimettersi anche i sostituti, per la rimanente durata del loro mandato si dovranno proporre, nominare e conformemente al § 16.1, § 16.2 e § 16.3 del presente accordo, tenendo conto delle disposizioni dello statuto della SE, inviare, con delibera del CA della SE, nuovi membri nel CdS della SE.
- 16.5 Potranno essere proposti come rappresentanti aziendali dei dipendenti nel CdS della SE solo dei dipendenti delle società del Gruppo MAN. Per il resto si applicano le disposizioni della legge tedesca sulle società per azioni (denominata in seguito "AktG") e della legge tedesca di esecuzione del regolamento relativo allo statuto della Società Europea (denominata in seguito "SEAG") per quanto riguarda i presupposti personali dei rappresentanti dei dipendenti nel CdS della SE e la loro eleggibilità nel CdS della SE. Ulteriori questioni procedurali riguardanti la nomina (per esempio i termini) sono disciplinate nel regolamento interno del CA della SE.
- 16.6 Fino alla fine della seconda (2) Assemblea Generale della SE che avrà luogo dopo l'iscrizione della SE nel registro delle imprese presso la Pretura di Monaco di Baviera, le otto (8) persone indicate nell'**Allegato 16.6** del presente accordo vengono scelte e inviate in veste di rappresentanti dei dipendenti nel CdS della SE. Vengono designati come loro sostituti le altre persone elencate anche esse nell'allegato 16.6 del presente accordo.
- 16.7 Nel caso in cui nessun quadro dirigente faccia parte del CdS della SE, la MAN garantisce, con un accordo a parte, che le questioni riguardanti i quadri dirigenti verranno discusse con loro in modo adeguato a livello di Gruppo.

§ 17 Competenze e poteri del CdS della SE, diritti ed obblighi e presupposti personali dei rappresentanti dei dipendenti nel CdS della SE

- 17.1 Se il presente accordo non stabilisce qualcosa di diverso in merito alle competenze del CdS della SE, ai diritti, agli obblighi e ai presupposti personali dei rappresentanti dei dipendenti in tale organo e allo svolgimento del lavoro dei membri del suddetto organo, inclusi i rappresentanti dei dipendenti, ci si orienta, come prima della trasformazione della MAN in una SE, alle disposizioni dello statuto della SE e alla legislazione tedesca, in particolare alle disposizioni dell'AktG e della SEAG, della WpHG e della legge tedesca sulla cogestione ("MitBestG") nella loro versione attuale.
- 17.2 La lingua delle riunioni del CdS della SE è il tedesco che, come anche la documentazione per le rispettive riunioni, verrà tradotto nelle lingue dei paesi dei membri del CdS della SE, se essi lo desiderano.
- 17.3 Se i rappresentanti dei dipendenti inviati a far parte del CdS della SE sono contemporaneamente dipendenti delle società del Gruppo MAN, essi godono nel loro rapporto di lavoro della stessa tutela di cui al § 14.3 del presente accordo.

§ 18 Remunerazione dell'attività dei rappresentanti dei dipendenti nel CdS della SE, rimborso spese

- 18.1 La remunerazione dei rappresentanti dei dipendenti che fanno parte del CdS della SE viene regolata dalle disposizioni dello statuto della SE e dalle disposizioni dell'AktG e della SEAG.
- 18.2 In conformità alla direttiva della Confederazione Europea dei Sindacati tutti i rappresentanti dei dipendenti nel CdS della SE devono versare immediatamente il compenso che gli spetta in virtù della loro attività in seno al suddetto organo ai sensi del § 18.1 del presente accordo.

§ 19 Obbligo di segretezza dei rappresentanti dei dipendenti nel CdS della SE

I §§ 13.1-13.4 del presente accordo si applicano mutatis mutandis ai membri del CdS della SE e ai loro sostituti, nella misura in cui ciò non derivi già dalle leggi che si applicano rispettivamente a queste persone, in particolare dalla AktG, dalla SEAG e dalla WpHG.

IV Disposizioni finali

§ 20 Adattamento, riapertura delle negoziazioni sul presente accordo

- 20.1 Nel caso in cui si rendesse necessario un adattamento, una modifica o una rinegoziazione del presente accordo o di parti di esso a causa di eventuali normative o di disposizioni previste dal presente accordo, le nuove negoziazioni saranno portate avanti dal Consiglio di Gestione e dal CA della SE.
- 20.2 Le Parti possono adeguare il presente accordo ad eventuali sviluppi della struttura del Gruppo MAN in qualsiasi momento e di comune assenso. Nel caso si verificano cambiamenti sostanziali il Consiglio di Gestione oppure il CA della SE possono inoltre esigere una rinegoziazione dell'accordo per adeguare quest'ultimo in modo opportuno.
- 20.3 In caso di cambiamenti strutturali della SE ai sensi dell'art. 18, comma (3) della SEBG, atti a intaccare i diritti di partecipazione dei dipendenti della SE, il CA della SE nonché il Consiglio di Gestione della SE hanno il diritto di negoziare un relativo adeguamento del presente accordo. Se ciò non è già contemplato dalle disposizioni del presente accordo, con "cambiamenti strutturali" ai sensi del § 20.2, frase 1 del presente accordo s'intendono in particolare i seguenti casi:
- a) cambiamenti sostanziali della struttura del Gruppo MAN con provvedimenti che interessano almeno il 20% dei dipendenti attuali del Gruppo MAN,
 - b) cambiamento del sistema amministrativo (passaggio da una struttura dualistica ad una struttura monistica),
 - c) acquisto di un sottogruppo nell'ambito del campo di applicazione del presente accordo, e cioè di partecipazioni sostanziali in altre imprese da parte della SE, nella misura in cui abbiano un'influenza notevole sulla struttura complessiva della SE.
- 20.4 Nel caso in cui si riaprono le negoziazioni, non si rinegozia ogni volta l'intero accordo, ma, a seconda del motivo della rinegoziazione, solamente quelle disposizioni che sono concretamente interessate.
- 20.5 Se durante le negoziazioni riaperte a causa di cambiamenti strutturali del tipo di quelli descritti al § 20.3 non si dovesse raggiungere un accordo tra le parti entro un (1) anno dalla notifica all'altra parte della richiesta di adeguamento a causa di una decisione del CA della SE oppure del Consiglio di Gestione della SE di riaprire le negoziazioni, si procede nel modo seguente:

- a) Ogni parte deve fissare con una delibera i punti delle negoziazioni per i quali non è stata trovata una soluzione di comune accordo.
- b) Per i punti elencati nella relativa delibera di cui al § 20.5 frase 1 a) del presente accordo, dal momento della delibera fino alla scadenza del mandato corrente del CA della SE, valgono per il CA della SE le disposizioni dei §§ da 1 a 14 e da 20 a 22, e fino al termine del mandato corrente del CdS della SE, per il CdS della SE le disposizioni del § 1 e dei §§ da 15 a 22 del presente accordo. Una volta scaduto il rispettivo mandato del CA e del CdS della SE, si applicano le singole disposizioni della SEBG (disposizioni di riferimento).

§ 21 Entrata in vigore, durata dell'accordo

- 21.1 Il presente accordo che disciplina la partecipazione dei dipendenti nella SE viene stipulato a tempo indeterminato, salvo le disposizioni di cui al § 21.6 del presente accordo, ed entra in vigore, se applicabile, il giorno della delibera dell'Assemblea Generale della MAN Aktiengesellschaft sulla trasformazione in una SE e comunque con l'iscrizione della SE nel registro delle imprese presso il Tribunale di Monaco. Secondo l'art. 3, comma (1) e art. 4 della Dir.SE, in collegamento con l'art. 13, comma (1), frase 1 della SEBG ha la validità di un accordo.
- 21.2 Ogni parte (per la DSN il CA della SE) ha il diritto di disdire regolarmente l'accordo alla fine di un anno solare, con un preavviso di otto (8) mesi, al più presto però il 31 dicembre 2016. Rimane salvo il diritto di ambedue le parti (per la DNS il CA della SE) di disdire il presente accordo in modo straordinario in presenza di un motivo importante.
- 21.3 Eventuali disdette devono essere presentate sempre per iscritto.
- 21.4 Nel caso di una disdetta secondo il § 21.2 del presente accordo le disposizioni del presente accordo rimarranno valide in modo invariato fino alla stipula di un nuovo accordo, al massimo però per sei (6) mesi, se tale termine non verrà prorogato una sola volta di ulteriori sei (6) mesi, da ambedue le parti di comune accordo. Se le parti non si fossero messe d'accordo entro tale data, per il CA della SE rimarranno rispettivamente valide e invariate, fino alla scadenza del mandato del CA della SE in corso al momento della disdetta, le disposizioni dei §§ da 1 a 14 e dei paragrafi da 20 a 22 e per il CdS della SE, fino alla scadenza del mandato del CdS della SE in corso al momento della disdetta, le disposizioni del § 1 e dei §§ da 15 a 22 del presente accordo e inoltre soprattutto una volta scaduto il rispettivo mandato del CA e del CdS della SE le disposizioni tedesche di riferimento conformemente agli artt. 21 ss e artt. 34 ss. della SEBG.
- 21.5 Il presente accordo termina automaticamente e completamente, se la SE non ha più la forma giuridica di una società per azioni europea, se assume cioè un'altra forma giuridica.

§ 22 Varie ed eventuali

- 22.1 Eventuali modifiche e/o aggiunte al presente accordo devono essere fatte per iscritto. Ciò vale anche per il requisito della forma scritta conformemente al § 22.1, frase 1. Fa fede la versione tedesca del presente accordo.
- 22.2 Per il presente accordo si applica esclusivamente la legge tedesca, unitamente alle norme europee sulle quali si basa.

Per ricomporre eventuali divergenze di opinioni tra il Consiglio di Gestione e il Comitato Aziendale della SE in merito al contenuto, all'interpretazione e all'applicazione di questo accordo, il Consiglio di Gestione e il Comitato Aziendale della SE riapriranno delle consultazioni, all'insegna di una collaborazione basata sulla fiducia, con la ferma intenzione di arrivare ad un accordo. Qualora, dopo ripetute consultazioni, non si arrivi ad un accordo e se le controversie vertono sul contenuto, sull'interpretazione e sull'applicazione del presente accordo, il Consiglio di Gestione e il Comitato Aziendale della SE possono rivolgersi ad un Ufficio di conciliazione situato presso la sede della MAN SE entro quattro (4) settimane dalla fine delle ripetute consultazioni. Questo vale in particolar modo per eventuali divergenze in merito all'interpretazione di determinati concetti giuridici, alla tempestività e all'estensione dell'informazione e della consultazione ai sensi del § 11 del presente accordo. Non sono comprese invece decisioni in merito alla validità di elezioni nel CA della SE e all'elezione e all'invio di rappresentanti nel CdS della SE, comprese eventuali decisioni riguardanti la validità di proposte di nomina per l'elezione e l'invio di rappresentanti nel CA o nel CdS della SE.

I membri dell'Ufficio di conciliazione vengono nominati dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio di Gestione. Ognuna delle parti propone rispettivamente un mediatore. Il presidente viene nominato congiuntamente dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio di Gestione della SE. Nel caso in cui non si arrivi ad un accordo in merito alla persona del presidente, è il Tribunale del lavoro di Monaco di Baviera, competente per la sede della MAN SE, a nominarlo. L'Ufficio di conciliazione elabora poi un regolamento procedurale. Le decisioni dell'Ufficio di conciliazione non escludono la possibilità di rivolgersi in un secondo momento al Tribunale del lavoro competente.

- 22.3 In caso di contenziosi derivanti dal presente accordo o ad esso connessi, riguardanti in particolare la sua interpretazione, fa fede unicamente la versione in lingua tedesca. La SE provvederà fare tradurre l'accordo nelle lingue delle affiliate e delle dipendenze interessate.
- 22.4 Per tutte le eventuali istanze e i contenziosi derivanti dal presente accordo o ad esso connessi, per i quali non ci si può rivolgere o non ci si è rivolti all'Ufficio di conciliazione, il foro competente è esclusivamente il Tribunale del lavoro di Monaco di Baviera.
- 22.5 Nel caso in cui singole disposizioni del presente accordo o parte di esse non dovessero essere valide o dovessero perdere validità, rimane salvo il resto dell'accordo. Le Parti si impegnano a sostituire le disposizioni o le parti delle

disposizioni prive di validità - qualora ce ne fossero - con le disposizioni di legge e se non dovesse esistere una disposizione di legge, con un accordo aggiuntivo tra il Consiglio di Gestione della SE ed il CA della SE.

Monaco di Baviera, lì [•] febbraio del 2009